



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Sede Servizio Ambiente – Via Roma n° 47 – 86100 Campobasso – C.F. 00139600704 – Tel 0874/4011

4° Dipartimento - 2° Servizio · Tutela dell'ambiente

Dirigente: Dott. Carlo LALLI

## Ufficio tutela dall'inquinamento atmosferico e dal rumore

Responsabile del procedimento:

Dott. Giuseppe Geremia - tel. 0874/604229

e-mail: giuseppe.geremia@provincia.campobasso.it

Protocollo n. \_\_\_\_\_ Provincia di Campobasso  
Prot. num. **0010332** del **14/03/2012**

Campobasso, \_\_\_\_\_



\* 9 9 9 1 0 0 \*



\* 0 0 1 0 3 3 2 1 4 2 0 1 2 \*



SEMOLERIE MOLISANE s.r.l – F.lli FERRO  
C/da Iontapede, 17  
86025 RIPALIMOSANI (CB)

All'ARPA Molise  
Via U. Petrella, 1  
86100 – CAMPOBASSO

Alla REGIONE MOLISE  
Assessorato all'Ambiente  
Via S. Antonio Abate n. 236  
86100 – CAMPOBASSO

Al Sig. Sindaco del Comune di  
86025 RIPALIMOSANI (CB)

**Oggetto:** D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. – parte V – art. 269 comma 8. Invio aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalle R.M. con D.D. n. 337/09 allo stabilimento di molitura del grano per la produzione di semola e sottoprodotti di proprietà della ditta F.lli FERRO – Semolerie Molisane s.r.l. con sede nella zona industriale di Ripalimosani (CB).

Con la presente si trasmette in allegato copia della D.D. n. 0504 del 12 marzo 2012 con la quale si è disposta l'aggiornamento dell'autorizzazione relativa all'oggetto.

Si richiama l'attenzione della **Ditta** sulle prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

L'ARPA del Molise effettuerà i controlli previsti dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Carlo LALLI)



# Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

**0504**

DEL

**12/03/2012**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **0507** DEL **12/03/2012**

OGGETTO: **D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. - parte V - art. 269 comma 8 - aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 337/09 allo stabilimento di molitura del grano per la produzione di semola e sottoprodotti di proprietà della ditta F.lli FERRO - SEMOLERIE MOLISANE s.r.l. con sede nella zona industriale di Ripalimosani.**

DIPARTIMENTO: **4° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO**

SERVIZIO: **TUTELA DELL'AMBIENTE ED ATTIVITA FAUNISTICO E VENATORIE PROTEZIONE CIVILE E FUNZIONI DELEGATE POLIZIA LOCALE**

UFFICIO: **Tutela dall'inquinamento atmosferico e dal rumore**

DIRIGENTE: **Carlo Lalli**

RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO: **Giuseppe Geremia**

DA TRASMETTERE A:  
**Assessore Alberto Tramontano**

ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:  
**n. 0 per un totale di pagine: 0**

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: **SI**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO **NON NECESSITA** DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, **12/03/2012**





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO	
IV° Dipartimento II° Servizio	
COPIA FOTOSTATICA	
Conforme all'originale per uso	
Amministrativo.	
Campobasso,	13 MAR. 2012
Il Responsabile dell'Ufficio	
Dott. Giuseppe GEREMIA	

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0507 DEL 12/03/2012

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUSEPPE GEREMIA

Premesso che:

- con il D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 e ss.mm.ii. sono state emanate le nuove norme in materia ambientale;
- la parte quinta del citato decreto legislativo detta le norme in materia di "Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- l'art. 269 comma 2 della predetta normativa dispone che, il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro, presente all'autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata da: .....;
- il comma 8 del citato articolo 269 stabilisce, tra l'altro, le procedure da adottare in caso di modifica sostanziale e/o non sostanziale degli stabilimenti;
- con l'emanazione della legge regionale 22 luglio 2011 n. 16 sono state trasferite alle Province alcune competenze in materia di tutela dell'ambiente e di inquinamento atmosferico;
- l'art. 4 comma 1 lett.ra g) della citata norma regionale stabilisce che le Province emanano, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, i provvedimenti autorizzativi, nonché, ai sensi dell'art. 278 del decreto medesimo, i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni degli impianti.....;
- per effetto della citata normativa, l'assessorato regionale competente, con nota in data 5.12.2011 prot. n. 30836/11, acquisita al prot.illo dell'Ente al n. 51036 del 9.12.2011, in atti, ha trasferito a questo Ente le procedure autorizzatorie in corso di istruttoria tra cui l'istanza prodotta in data 17.05.2010 dalla ditta F.lli FERRO - SEMOLERIE MOLISANE s.r.l. con sede in Ripalimosani, con la quale la stessa richiedeva, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, l'autorizzazione per l'esercizio dei seguenti due nuovi punti di emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di molitura del grano per la produzione di semola e sottoprodotti:

*E9 - aspirazione generale polveri*

*E10 - aspirazione impianto pre-pulitura grano*

**Preso atto** che la predetta ditta risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., giusta determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 337 del 5.08.2009, relativamente ai seguenti punti di emissione:

- |         |   |
|---------|---|
| E1 - E2 | aspirazione trasporto prodotti della macinazione                  |
| E3      | aspirazione trasporto prodotti della macinazione                  |
| E4      | aspirazione trasporto prodotti della macinazione e pulitura grano |
| E5 - E6 | aspirazione generale delle polveri su impianti diversi            |
| E7      | aspirazione raffreddamento cruscami                               |
| E8      | aspirazione raffreddamento cruscami                               |

**Dato atto** che il procedimento di che trattasi rientra nelle fattispecie di cui all'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (modifica dello stabilimento);

4



**Tenuto conto** che dalla conferenza di servizi tenutasi presso questo Ente in data 22 febbraio 2012, giusto verbale, in atti, sono emerse, in sintesi, le seguenti valutazioni e decisioni:

*l'attività non è soggetta alla disciplina A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) in quanto il tecnico delegato dall'azienda ha dichiarato che non ricorrono le condizioni previste dall'allegato VIII - punto 6.4 lett.ra b) della parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (produzione media di prodotti finiti inferiore alle 300 tonnellate/giorno);*

- *i flussi di emissione dei punti E5 ed E6 non sono stati modificati rispetto all'ultima autorizzazione;*
- *si esprime nel complesso parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione in essere con l'inserimento dei due nuovi punti di emissione E9 ed E10, alle stesse condizioni e prescrizioni previste nella stessa, ad esclusione del termine di messa a regime degli impianti corrispondenti che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla messa in esercizio e sempre che la ditta produca il quadro delle portate di progetto per tutti i punti di emissione;*

**Vista** la nota in data 27.02.2012, acquisita al prot.lla dell'Ente al n. 8367 del 29.02.2012, con la quale la ditta di che trattasi ha trasmesso a questo Ente il quadro sinottico dei punti di emissione con l'indicazione delle relative portate volumetriche (nominali), che di seguito viene riportato:

Punto di emissione	Diametro (sezione - cm)	Portata volumetrica nominale (m <sup>3</sup> /ora)	Altezza da terra Al piano (metri)	temperatura aria uscita (T° C)
E1	75	25.000	2	40
E2	75	25.000	2	40
E3	60	25.000	0,75	40
E4	50	9.000	1,15	40
E5	50	5.000	1,55	24
E6	50	5.000	1,55	24
E7	90	8.000	0,85	45
E8	55	8.000	1,50	45
E9	80	19.000	1,55	35
E10	70	19.000	1,55	35

**Vista** la documentazione presente nel fascicolo, in atti;

**Ritenuto** di poter far proprie le deduzioni conclusive espresse in sede di conferenza di servizi;

**Tenuto conto** che l'istanza di autorizzazione avanzata dalla ditta F.lli FERRO - SEMOLIERIE MOLISANE s.r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 che disciplina le procedure di aggiornamento delle autorizzazioni in essere in casi di modifica dello stabilimento;

**Ritenuto che**, nella fattispecie, sussistono i presupposti giuridici e tecnici fissati dalla normativa vigente per la modifica e l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere;

**Ritenuto**, quindi, di dovere provvedere, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e, quindi, all'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Molise a favore della ditta F.lli FERRO - SEMOLIERIE MOLISANE s.r.l. con sede nella Zona Industriale di Ripalimosani, giusta determinazione dirigenziale n. 337 del 5.08.2009, in relazione alle emissioni prodotte dai due nuovi camini E9 ed E10;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

proposta20120507

PROVINCIA DI CAMPOBASSO IV° Dipartimento II° Servizio
COPIA FOTOCOPIATA Conferma all'originale per uso amministrativo
Campobasso, 13 MAR. 2012
Il Responsabile dell'Ufficio Dott. G. M. M. M.



Visto il D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto l'art. 24 del vigente Statuto dell'Ente;

## PROPONE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
IV° Dipartimento II° Servizio

COPIA FOTOSTATICA  
Conforme all'originale per uso  
Amministrativo.

Campobasso, 13 MAR. 2012

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Giuseppe GEREMIA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare e, quindi, di aggiornare, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Molise ai sensi della stessa normativa, allo stabilimento di molitura del grano per la produzione di semole e sottoprodotti di proprietà della ditta F.lli FERRO - SEMOLIERIE MOLISANE s.r.l. con sede nella Zona Industriale di Ripalimosani, giusta determinazione dirigenziale n. 337 del 5 agosto 2009, inserendo nella stessa i seguenti nuovi punti di emissione:

**E 9 - aspirazione generale polveri**  
**E10 - aspirazione impianto pre-pulitura grano**

3. di prendere atto che, il quadro generale delle emissioni autorizzate ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., aggiornato con il presente dispositivo, è il seguente:  

E1 - E2	aspirazione trasporto prodotti della macinazione
E3	aspirazione trasporto prodotti della macinazione
E4	aspirazione trasporto prodotti della macinazione e pulitura grano
E5 - E6	aspirazione generale delle polveri su impianti diversi
E7	aspirazione raffreddamento cruscami
E8	aspirazione raffreddamento cruscami
E 9	aspirazione generale polveri
E10	aspirazione impianto pre-pulitura grano
4. di prendere atto, altresì, del quadro sinottico di seguito riportato, nel quale sono indicate le portate volumetriche (nominali) di ciascun punto di emissione:

Punto di emissione	Diametro (sezione - cm)	Portata volumetrica nominale (m <sup>3</sup> /ora)	Altezza da terra al piano (metri)	temperatura aria uscita (T° C)
E1	75	25.000	2	40
E2	75	25.000	2	40
E3	60	25.000	0,75	40
E4	50	9.000	1,15	40
E5	50	5.000	1,55	24
E6	50	5.000	1,55	24
E7	90	8.000	0,85	45
E8	55	8.000	1,50	45
E9	80	19.000	1,55	35
E10	70	19.000	1,55	35

5. di ritenere ferme tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 337 del 5 agosto 2009, compresa la durata dell'autorizzazione stessa prevista in anni quindici;
6. di subordinare il presente aggiornamento autorizzativo alle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a) gli impianti di abbattimento a servizio delle corrispondenti fasi lavorative devono essere dotati di un unico punto di emissione;

Gr

b) dovrà essere comunicata a questo Ente, all'ARPA Molise e al Sindaco del Comune di Ripalimosani, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti a cui corrispondono i due nuovi punti di emissione E9 ed E10;

c) dovrà essere preventivamente comunicata, a questo Ente e all'ARPA Molise, la data di messa a regime dei detti impianti che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla messa in esercizio degli stessi;

d) dovrà essere effettuato a carico dell'azienda un controllo analitico durante i primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti suddetti (non oltre 30 giorni dalla messa in esercizio), trasmettendo i relativi referti a questo Ente e all'ARPA Molise entro i successivi 45 giorni;

e) dovrà essere comunicata a questo Ente e all'ARPA Molise, che può presenziarvi, con anticipo di almeno 10 giorni, la data in cui si intende effettuare il primo controllo;

f) le emissioni provenienti dagli impianti interessati dovranno essere captate mediante apposito impianto di aspirazione e abbattimento da convogliare all'esterno dello stabilimento;

g) la bocca dei camini di scarico devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;

h) i valori di emissione delle sostanze inquinanti rilasciate da tutti i punti di emissione autorizzati dovranno essere inferiori ai limiti previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed, in particolare, al limite previsto per le "polveri totali" dalla parte II paragrafo 5 dell'allegato I del citato decreto; i valori espressi si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

i) dovrà essere eseguito su tutti i camini autorizzati, con periodicità annuale, il controllo delle emissioni riferito all'inquinante "polveri totali";

j) in occasione dell'effettuazione dei controlli di cui alla precedente lett.ra i), dovranno essere comunicate all'ARPA Molise, con un anticipo di almeno 10 giorni, le date fissate sia per il campionamento che per le analisi stesse, a cui l'ARPA stessa potrà presenziarvi;

k) per l'espletamento di tale controllo dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, ovvero, dalle norme tecniche ISO o altre norme internazionali;

l) la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 271 comma 17 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;

m) i dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere riportati su apposito registro, secondo lo schema esemplificativo riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento per essere tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo;

n) dovrà essere compilato l'apposito registro relativo al funzionamento degli impianti di abbattimento secondo il modello previsto dall'appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., riportando tempestivamente tutti i dati necessari per verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

ge



punti di emissione, così come riportati nella documentazione tecnica trasmessa, dovranno essere chiaramente identificati da una targhetta visibile;

- p) dovranno essere eseguite tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti;
- q) i camini per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti da posizionare secondo le specifiche tecniche indicate dalle vigenti norme UNI;
- r) la piattaforma di lavoro dovrà garantire idonea accessibilità alle prese di misura e dovrà essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI;

dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse non convogliabili nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive nell'ambiente circostante;

Qualora si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, dovrà essere informato la Provincia di Campobasso e l'ARPA Molise entro le otto ore successive; l'autorità competente potrà disporre la riduzione o la cessazione dell'attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;

- u) tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dal titolo III e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- v) è fatto divieto assoluto di immettere nell'aria sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- w) è fatto divieto assoluto di utilizzare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali siano state assegnate etichette con le fasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- x) dovrà essere comunicato a questo Ente e all'ARPA Molise ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale e/o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;
- y) dovranno essere attivate le procedure ex art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di ulteriore modifica sostanziale / non sostanziale dello stabilimento;
- z) dovrà essere prodotta presso l'autorità competente, un anno prima della scadenza, istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 337/2009.

Per tutto quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente.

7. di notificare la presente determinazione dirigenziale alla ditta F.Ili FERRO - SEMOLIERIE MOLISANE s.r.l. con sede nella Zona Industriale di Ripalimosani, nonché trasmettere copia della stessa alla Regione Molise - Assessorato all'Ambiente, all'ARPA Molise e al Comune di Ripalimosani.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ai fini delle emissioni in atmosfera. Vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelle in materia ambientale, edilizia, urbanistica e di prevenzione incendi.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporterà, a seconda della gravità dell'infrazione, la diffida, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 278 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Campobasso, 12/03/2012**

**Il Responsabile del Procedimento  
(Giuseppe Geremia)**







PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**IL DIRIGENTE CARLO LALLI**

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 0507 del 12/03/2012 a firma del Responsabile del Procedimento Giuseppe Geremia  
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**


**D E T E R M I N A**

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;  
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 0507 del 12/03/2012 a firma del Responsabile del Procedimento Giuseppe Geremia

**Campobasso, 12/03/2012**

**Il Dirigente  
(Carlo Lalli)**





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE  
DIRIGENZIALE

N. 0504 DEL 12/03/2012

---

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **0504** del **12/03/2012** con oggetto **D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. - parte V - art. 269 comma 8 - aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 337/09 allo stabilimento di molitura del grano per la produzione di semola e sottoprodotti di proprietà della ditta F.lli FERRO - SEMOLERIE MOLISANE s.r.l. con sede nella zona industriale di Ripalimosani.** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data **12/03/2012** per rimanervi dieci giorni consecutivi.

---

**Campobasso, 12/03/2012**

**IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**

**\* Rosamaria Fanelli**

\* Estratto del documento informatico firmato digitalmente il **12/03/2012** ai sensi del D.Lgs. n.10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi informatici della Provincia di Campobasso

